

Legge regionale 15 novembre 2004, n.62

Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 . (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali).

ARTICOLO 1

(Modifiche all'articolo 1 della LR 49/2003)

1. L'articolo 1 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e' sostituito dal seguente:

"Art. 1

Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attivita' di gestione delle tasse automobilistiche, con regolamento regionale sono disciplinati i seguenti procedimenti:

- a) la riscossione da parte di intermediari abilitati;
- b) la concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento;
- c) i rimborsi;
- d) il controllo del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria;
- e) l'invio ai contribuenti di comunicazioni informative e avvisi bonari finalizzati alla regolarizzazione in fase precontenziosa;
- f) l'esercizio del potere di autotutela da parte del dirigente competente in materia di tributi e la produzione di memorie difensive avverso l'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni e avverso la cartella esattoriale;
- g) le rateizzazioni dei pagamenti."